

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1276 del 08 settembre 2020

**Assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 10.09.2020 ore 15.00.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.A. del giorno 10.09.2020 alle ore 15.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno: la riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. e l'approvazione di modifiche agli artt. 12, 16 e 20 del vigente statuto sociale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con nota 06.08.2020 prot. 2001, successivamente integrata con note 25.08.2020 prot. 2105 e 27.08.2020 prot. 2123, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.A. da tenersi presso gli uffici di Venezia - Mestre, via Torino, 180, per il giorno 03.09.2020 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 10.09.2020, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c.;
2. Statuto sociale: modifiche all'art. 12 (lavori dell'assemblea), all'art. 16 (lavori del consiglio di amministrazione) ed all'art. 20 (collegio sindacale e revisione legale).

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno si rappresenta quanto segue.

Veneto Acque S.p.A. è una società partecipata al 100 % dalla Regione del Veneto, con capitale sociale di Euro 27.415.100,00 ed iscritta all'elenco A.N.A.C. delle società in house.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1688/2000 ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), il quale individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile dell'intero territorio regionale.

Parte integrante del MO.S.A.V. è lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C), il quale connette gli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po.

Con delibera 2332/2001 (aggiornata con D.G.R. 1031/2010) la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione del S.A.VE.C. sono state affidate dalla Giunta regionale alla Società Veneto Acque S.p.A.

La convenzione approvata con le delibere sopracitate prevedeva che la Società svolgesse l'attività di vendita dell'acqua potabile prodotta in veste di "grossista" ai Gestori del Servizio Idrico Integrato (di seguito GSII) interconnessi.

Per la realizzazione dell'opera Veneto Acque S.p.A. ha ottenuto dalla Regione del Veneto un contributo in conto capitale a fondo perduto di circa 100 milioni di Euro. Essa ha altresì contratto un finanziamento di Euro 88 milioni con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), del cui adempimento la Regione del Veneto si è costituita garante.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei contributi ricevuti, il principio contabile n. 16 emanato dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), in vigore sino al 31.12.2004, consentiva alla Società di rilevare i contributi in conto capitale ricevuti adottando, in alternativa tra loro, uno dei seguenti metodi:

- "metodo patrimoniale", con iscrizione dei contributi in apposita riserva di patrimonio netto;
- "metodo reddituale", con iscrizione dei contributi a diretta riduzione del costo dei cespiti cui gli stessi si riferivano oppure tra i risconti passivi.

Talché la Società ha optato per la prima modalità di contabilizzazione, adottando la stessa fino all'esercizio 2004 compreso. Inoltre, essa ha utilizzato parte della riserva alla quale erano stati imputati i contributi per un aumento di capitale sociale.

A partire dall'esercizio 2005, la possibilità di adozione del "metodo patrimoniale" è venuta meno e l'unico criterio di rilevazione contabile ritenuto ammissibile è divenuto il "metodo reddituale".

Di modo che, nella rilevazione dei contributi ricevuti, la Società ha adottato, in relazione al periodo di percezione, per una parte degli stessi il "metodo patrimoniale", per altra il "metodo reddituale", iscrivendo i contributi nella voce "risconti passivi".

Attualmente i contributi in conto capitale a fondo perduto ricevuti per la realizzazione del S.A.VE.C. risultano allocati nel bilancio di Veneto Acque S.p.A. in parte nel Capitale sociale (Euro 22.283.429,33), in parte fra i risconti passivi (Euro 70.341.817,51) ed in parte nel Fondo Imposte differite (Euro 7.036.872,00).

Al fine di migliorare la trasparenza e l'intelligibilità dei propri bilanci, la Società ritiene opportuno attuare un uniforme trattamento contabile dei contributi in conto capitale suddetti, aventi medesima natura e destinazione ma diversa classificazione nello schema di bilancio a causa del differente metodo di contabilizzazione temporalmente utilizzato, ricreando la situazione che si sarebbe avuta qualora, sin dall'origine, i contributi fossero stati integralmente imputati fra i risconti passivi tramite l'applicazione del metodo "reddituale".

Tale riallineamento contabile, ammesso dal Principio n. 29 dell'O.I.C. (il quale prevede la possibilità del cambiamento volontario del principio di rilevazione applicato nei riguardi di una determinata posta, al fine di consentire "una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni"), richiede una preventiva riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 c.c. con contestuale imputazione a riserva dei contributi in conto capitale in esso incorporati.

Successivamente, decorsi i termini previsti dall'art. 2445 c.c. (per il quale la deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione) la società potrà procedere al giroconto della riserva suddetta nei "risconti passivi".

Con propria delibera 501/2020 la Giunta regionale prendeva atto del parere favorevole all'operazione espresso da B.E.I. (Banca Europea per gli Investimenti) con nota 12.03.2020 prot. 4187.

Altresì, con propria delibera n. 1946/2019 la Giunta regionale prendeva atto della necessità di abbandonare il modello del "grossista" precedentemente individuato, in ragione delle vigenti disposizioni in materia di regolazione tariffaria stabilite dall'A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente), deliberando contestualmente l'affidamento della gestione diretta ai GSII di cui all'art. 149 - bis del D. Lgs. 152/2006, di stralci funzionalmente indipendenti del S.A.VE.C., mediante il loro "trasferimento patrimoniale" o affitto.

I GSII hanno manifestato il loro interesse riguardo l'opzione del "trasferimento patrimoniale".

Ai sensi del vigente "Contratto di prestito" stipulato dalla Società con BEI, l'effettiva esecuzione dell'operazione di "trasferimento patrimoniale" è subordinata al ricevimento dell'assenso di quest'ultima, richiesto dalla Società con nota 10.06.2020 prot. 1405.

È importante considerare come l'ipotesi del "trasferimento patrimoniale" determini l'attribuzione delle opere realizzate al patrimonio dei GSII, i quali, a loro volta, riconoscono alla Società, ai sensi dell'art. 17 dello schema di convenzione approvato con DGR 1946/2019, il valore residuo contabile di tutti gli oneri sostenuti per la progettazione e realizzazione del S.A.VE.C., inteso come il complesso dei costi sostenuti da Veneto Acque S.p.A. per la progettazione e realizzazione dell'opera, al netto dei contributi ricevuti.

Talché, l'operazione di "riallineamento contabile" sopra esposta risulta prodromica al trasferimento di ciascun stralcio funzionale del S.A.VE.C. al valore netto della quota di contributi in conto capitale ricevuti da Veneto Acque S.p.A.

Si sottolinea in ogni caso come tale riclassificazione sia opportuna anche laddove il suddetto "trasferimento patrimoniale" non si concretizzasse in tempi brevi.

In siffatta ipotesi, Veneto Acque S.p.A. dovrebbe comunque avviare il processo di ammortamento dell'infrastruttura (in quanto collaudata e pronta all'utilizzo).

Sulla base di quanto illustrato da Veneto Acque S.p.A. con nota 25.08.2020 prot. 2105, la mancata riclassificazione dei contributi e delle imposte differite tra i risconti passivi non consentirebbe alla società di godere dell'imputazione, negli esercizi di funzionamento dell'infrastruttura, a conto economico, di una componente economica positiva di Euro 814.453,00 (costituita

della quota annuale dei contributi attualmente non allocati fra i risconti passivi) per ciascun periodo di ammortamento, riducendo di fatto il risultato d'esercizio di quell'importo.

Oltretutto è necessario considerare come la porzione di capitale sociale rappresentato da contributi e derivante dall'applicazione del previgente "metodo patrimoniale" (O.I.C. 16 ante 2004) non appaia, sulla base di quanto espresso dal Prof. Paolo Collini nel proprio "Parere in merito alla contabilizzazione dei contributi ricevuti da Veneto Acque S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche del SAVEC" rilasciato nel mese di aprile 2018 a Veneto Acque S.p.A., utilizzabile per la copertura di eventuali future perdite d'esercizio.

Alla luce di quanto sopra, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore della proposta di riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. in misura pari ad Euro 22.283.500,00, portandone pertanto la consistenza dagli attuali Euro 27.415.100,00 ad Euro 5.131.600,00, e destinando il suddetto importo di Euro 22.283.500,00:

- quanto ad Euro 22.283.429,33 ad apposita riserva denominata "Riserva contributi in conto capitale";
- quanto ad Euro 70,67 alla Riserva straordinaria.

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno si rappresenta quanto segue.

Come noto il D.L. 18/2020 all'art. 106 ha, fra l'altro, previsto che temporaneamente, fino al perdurare dello stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID - 19, le assemblee societarie possano svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche in assenza di espresse previsioni statutarie.

In ragione della positiva esperienza maturata in tal senso, appare opportuno introdurre stabilmente, mediante l'approvazione delle opportune modifiche statutarie, tale modalità organizzativa per lo svolgimento dei lavori sia dell'assemblea dei soci (art. 12) che del consiglio di amministrazione (art. 16) e del collegio sindacale (art. 20).

Con particolare riferimento all'art. 20 dello Statuto vigente, è importante considerare come attualmente esso stabilisca che il Revisore o la Società di Revisione esercitino il loro mandato per un triennio, escludendo la possibilità di un eventuale rinnovo.

Al fine di non disperdere i vantaggi derivanti dall'esperienza maturata nel controllo della società, risulta conveniente inserire esplicitamente all'art. 20 dello Statuto la facoltà di procedere al rinnovo del mandato del Revisore o della Società di Revisione, prevedendo, al fine di assicurare un'adeguata rotazione, il limite massimo dell'esercizio di due mandati consecutivi (e quindi un unico eventuale rinnovo).

Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso un prospetto sinottico riportante l'attuale formulazione degli artt. 12, 16 e 20 e delle relative proposte di modifica, disponibile nell'**Allegato A**.

Al riguardo, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore delle modifiche statutarie proposte, come riportate nell'**Allegato A**, fatte salve le eventuali modifiche di carattere formale che il notaio incaricato ritenesse necessario apportare al testo.

Si propone inoltre, considerato che Veneto Acque S.p.A. è iscritta nell'elenco delle società in house, di cui all'art. 192, D. Lgs. 50/2016, di incaricare il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) di comunicare le modifiche statutarie, una volta approvate dall'assemblea societaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle forme prescritte dalle "Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.L. 17.03.2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27.03.1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci della Veneto Acque S.p.A. e le successive integrazioni trasmesse con note 25.08.2020 prot. 2105 e 27.08.2020 prot. n. 2123;

VISTA la proposta di modifica statutaria inviata dalla Società, **Allegato A**;

VISTA la DGR 1688 del 16.06.2000 "Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (lr n. 5/1998 art. 14)";

VISTA la DGR 2332 del 14.09.2001 "Prosecuzione della convenzione Regione - Società Delta Po spa, sottoscritta in data 12/9/1990, per la realizzazione dello schema acquedottistico del Veneto centrale previsto dal modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione atto di aggiornamento - testo coordinato";

VISTA la DGR 1031 del 23.03.2010 "Prestito della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a Veneto Acque S.p.A. Garanzia regionale. Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche di cui alla L.R. 27.03.1998, n. 5. Aggiornamento della convenzione tra Regione Veneto e Veneto Acque S.p.A. Approvazione Schema di disciplinare per la regolazione degli obblighi da parte di Veneto Acque S.p.A. in riferimento al Contratto di Garanzia";

VISTA la DGR 1946 del 23.12.2019 "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Adeguamento della concessione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A.";

VISTA la DGR 501 del 21.04.2020 "Contratto di Prestito tra Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Veneto Acque S.p.A. Presa d'atto ed accettazione della nota della BEI relativa alla modifica dello statuto di Veneto Acque S.p.A. e al riallineamento contabile per omogenea applicazione del principio contabile n. 16 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai contributi pubblici per la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale";

VISTO il "Parere in merito alla contabilizzazione dei contributi ricevuti da Veneto Acque S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche del SAVEC" rilasciato a Veneto Acque S.p.A. dal Prof. Paolo Collini ad aprile 2018 e trasmesso con nota 19.04.2018 prot. 487;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore della proposta di riduzione del capitale sociale come quantificato nelle premesse;
3. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore delle modifiche statutarie proposte, fatte salve le eventuali modifiche di carattere formale che il notaio incaricato ritenesse necessario apportare al testo;
4. di incaricare il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) di comunicare le modifiche statutarie proposte, una volta approvate dall'assemblea societaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle forme prescritte dalle "Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50";

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'**Allegato A**, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Allegato (omissis)